

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA n. 710/2015

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2015, proposto da: **Angelo Pizzuto**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Armao, Chiara Castellana e Tiziana Milana, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, Via Noto n. 12;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi n. 81;

nei confronti di

Erasmus Quirino, Ente Parco delle Madonie;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00690/2015, resa tra le parti, concernente decreto revoca dalla carica di presidente dell'Ente Parco delle Madonie

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e della Giunta Regionale della Regione Siciliana e dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l'Avv. G. Armao e l'Avvocato dello Stato Pignatone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con un primo ricorso l'odierno appellante aveva impugnato davanti al competente TAR la delibera della G.R. n. 250 dell'11.7.2013 con la quale, nelle more della definizione del procedimento di revoca dell'affidamento dell'incarico dirigenziale di presidente dell'Ente Parco delle Madonie, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso. Ha altresì richiesto il risarcimento dei danni quantificato con riferimento alla mancata percezione dell'indennità di carica relativa ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013 nonché febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2014 per un totale di Euro 19.638,30 oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma rivalutata.

Con successivo ricorso ha impugnato i provvedimenti di revoca dalla carica di presidente dell'Ente Parco delle Madonie, ovvero la deliberazione della G.R. n. 88 del 13.3.2014 e il successivo decreto presidenziale n. 76 del 2.4.2014.

Il Tribunale, dopo avere riunito i due ricorsi per manifesta connessione oggettiva, soggettiva e funzionale, ha dichiarato l'improcedibilità del primo ricorso (relativo

al provvedimento di sospensione in via cautelare) per sopravvenuta carenza d'interesse della domanda di annullamento, come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente a seguito del sopravvenuto provvedimento di revoca.

Quanto alla connessa domanda risarcitoria, il Tribunale l'ha rigettata ritenendo l'atto di sospensione "immune dai vizi lamentati dal ricorrente e dunque esula in radice l'elemento oggettivo della fattispecie integrante l'assunta responsabilità dell'amministrazione".

Il Tribunale ha rigettato altresì il ricorso proposto avverso gli atti di revoca dall'incarico di Presidente dell'Ente Parco delle Madonie .

Con riferimento a questi atti il Tribunale, dopo avere valutato positivamente le relazioni del commissario straordinario dell'Ente Parco, che aveva occupato il posto del ricorrente a seguito del suo allontanamento, e dopo avere richiamato gli atti con cui era stata disposta a suo tempo la sospensione cautelare del ricorrente, ha ritenuto che l'Amministrazione, nel disporre la revoca del Presidente Pizzuto "non abbia esondato dai limiti dell'ampia discrezionalità di cui è investita ... nel valutare l'effettiva gravità delle condotte gestionali non formalmente corrette adottate dal ricorrente", tenuto anche conto "del carattere lato sensu fiduciario che deve costantemente legare un alto dirigente regionale agli organi espressivi dell'indirizzo politico".

Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'interessato che l'ha criticata tanto per quel che riguarda la valutazione che il Tribunale ha fatto del provvedimento di sospensione cautelare quanto per la statuizione adottata in merito alla legittimità del provvedimento di revoca.

Ha resistito per l'amministrazione l'Avvocatura distrettuale dello Stato con memoria di forma.

All'udienza del 21.10.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Quantunque il ricorso di primo grado avverso il provvedimento di sospensione cautelare dalla carica di Presidente dell'Ente Parco sia stato dichiarato improcedibile, il Collegio deve occuparsi della legittimità di tale provvedimento sussistendo la richiesta di risarcimento del danno, che il provvedimento avrebbe causato al suo destinatario.

Ciò posto il Collegio rileva preliminarmente che la vicenda della spedizione in Canada, da cui prende le mosse la deliberazione n. 250 di sospensione, presenta aspetti d'incertezza. In primo luogo non risulta chiaro da quale ufficio della Regione sia partita l'iniziativa, non risulta accertato da quanti componenti fosse composta la c. d. "delegazione", non è stato mai precisato se le richieste di pagamento, pervenute dalla Camera di Commercio di Montreal, siano state soddisfatte. E ancora, tenuto conto che l'appellante è stato nominato presidente dell'Ente Parco con D.P. Regione n. 362 del 26.7.2012, non si comprende come in tale qualità gli si possa imputare l'organizzazione di un "presunto viaggio in Canada a integrali spese della Regione dal 17 al 21 settembre 2011" quando era capo di gabinetto vicario dell'Assessore ARTA e come la asserita estrema gravità

di tali fatti possa far venire meno il rapporto fiduciario con l'amministrazione regionale e crei una situazione di oggettiva incompatibilità con il ruolo di presidente del Parco. Dai documenti attinenti alla vicenda regolarmente depositati e dalle stesse difese dell'amministrazione i fatti contestati sarebbero anteriori alla nomina dell'appellante alla Presidenza dell'Ente Parco e quindi ininfluenti sulla gestione che è cominciata nel 2012.

L'unica circostanza che emerge con sufficiente attendibilità dalla documentazione versata in atti è quella risultante dalla relazione del 10.07.13 del Direttore dell'Ente Parco dove si afferma che l'Ente non ha partecipato all'organizzazione della missione in Canada e che vi ha preso parte non con una delegazione, ma con una sola unità di personale, a differenza di quello che si legge nella deliberazione di Giunta impugnata e poi nella sentenza del TAR. Anche la richiesta che viene avanzata dal Presidente dell'Ente Parco con la nota prot. 32 del 24.5.2013 diretta all'Assessorato T.A., di un contributo straordinario di E. 50.000,00, viene giustificata dallo scrivente non già per far fronte alla missione in Canada, ma per le "attività di promozione e gestione delle attività istituzionali nonché per la liquidazione di impegni assunti e non ancora liquidati ...relativi agli anni 2011 e 2012.

Non si comprende bene, quindi, perché i fatti relativi, che, come rilevato, presentano aspetti d'incertezza per non dire d'imprecisione, vengano qualificati come certi e gravi e tali da richiedere l'adozione immediata di provvedimenti cautelari. Peraltro osserva il Collegio che nel prosieguo l'Amministrazione non ha più dedicato attenzione a tali fatti, come risulta dalla circostanza che non vi si fa significativo riferimento nel provvedimento della Giunta regionale n. 88 del 13.03.2014, con il quale è stata disposta la revoca dell'appellante dalla carica di presidente dell'Ente Parco.

Ma in aggiunta a tali rilievi, che attengono all'inadeguatezza dell'istruttoria che ha preceduto la deliberazione di sospensione denunciata dall'appellante con il primo motivo, va esaminata la riproposizione dell'ulteriore censura, con la quale si critica il provvedimento impugnato per essere stato adottato senza che venisse precisato il termine di efficacia del provvedimento stesso motivo che il primo Giudice ha ommesso di considerare. Tanto la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre avuto cura di precisare che i provvedimenti di sospensione dell'efficacia di precedenti provvedimenti, proprio per il loro carattere provvisorio, debbono indicare il termine finale della loro efficacia, giacché, in assenza di tale indicazione, finiscono per essere dei provvedimenti di definitivo ritiro di precedenti atti, ma emanati senza il rispetto delle forme, che la legge prevede per gli atti di autotutela (v. Cons. Stato, sez. V, 28.10.1998 n. 606; TAR Salerno, 12.04.1988 n. 124; TARS, sez. II, 5.11.1988, n. 63; TAR Parma, 01.07.2002, n.378, che espressamente statuisce che gli atti di sospensione contengano l'indicazione del termine finale di efficacia).

Il principio, di origine giurisprudenziale, è stato quindi codificato dal legislatore, che all'art. 21 quater della L. 241/90, ha affermato che l'efficacia di un provvedimento può essere sospesa per gravi motivi per il tempo strettamente

necessario per adottare la decisione finale e il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nel provvedimento che la dispone .

Nel caso all'esame del Collegio non è dubbio che l'atto di sospensione, adottato a carico dell'appellante non indicava fino a quando si sarebbe protratta la sua sospensione (non è senza significato che nel preambolo della deliberazione 250 si parli infatti non di immediata sospensione ma di "immediata rimozione"), ma, in più il relativo procedimento non si è mai concluso con l'adozione di un provvedimento conseguente ai fatti contestati, giacché come è stato già accennato e come si dirà meglio più avanti, il definitivo provvedimento di revoca si regge su fatti e circostanze pressoché totalmente diversi da quelli contestati.

Il provvedimento di sospensione appare conclusivamente illegittimo.

Il primo Giudice tuttavia ha escluso che dalla sua adozione possano derivare responsabilità a carico dell'Amministrazione e conseguenti diritti al risarcimento del danno a favore dell'appellante in quanto "l'atto de quo appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente e quindi esula in radice già l'elemento oggettivo della fattispecie integrante l'assunta responsabilità dell'amministrazione".

L'assunto non può essere condiviso, considerato che l'atto di sospensione impugnato risulta affetto dai vizi denunciati dall'appellante tanto riferiti all'istruttoria quanto alla necessità che il provvedimento di sospensione contenesse un termine finale di efficacia.

Anche quanto afferma la difesa dell'Amministrazione' per escluderne la responsabilità non può essere condiviso. Quantunque nella memoria erariale si affermi che "balza evidente l'assoluta mancanza di colpa dell'amministrazione" ritiene il collegio che non possa dubitarsi dell'esistenza dell'elemento psicologico. Non è infatti, ragionevolmente ipotizzabile che l'Amministrazione abbia emanato l'illegittimo provvedimento di sospensione in una situazione di buona fede o per un errore scusabile, giacché la chiarezza delle regole da applicare e il supporto giurisprudenziale comunemente noto non consentono di escludere l'esistenza dell'elemento psicologico della colpa, quanto meno per imperizia. Giova ricordare che ormai costituisce *jus receptum* la regola per cui l'Amministrazione può essere esonerata da responsabilità per mancanza dell'elemento psicologico, in casi di accertata illegittimità del provvedimento emanato produttivo di danni, quando si trovi ad interpretare norme di nuova emanazione di difficile comprensione o per le quali sussistono differenti orientamenti interpretativi, circostanze, queste, del tutto assenti nel caso considerato.

Conclusivamente l'atto di sospensione cautelare va considerato illegittimo e idoneo a ingenerare responsabilità a carico dell'Amministrazione per i danni prodotti al ricorrente, che, come sarà indicato in dispositivo, debbono essere risarciti.

Venendo all'esame del capo della sentenza, che ha considerato legittimi i provvedimenti con cui si è disposta la revoca dell'appellante dalla carica di Presidente dell'Ente Parco, il Collegio, sulla scorta delle informazioni allegate dall'appellante, osserva preliminarmente

L'Ente Parco avrebbe lodevolmente chiuso la gestione economica degli anni 2012-2013 in attivo. A pag. 24 dell'appello sono poi elencate una serie di

apprezzabili iniziative dell'Ente, promosse sotto la presidenza dell'appellante. Tra le tante ricordate vi è "l'avveniristico progetto Madonie Rinnovabili che ha visto attivarsi, proprio grazie alla collaborazione tra Legambiente Sicilia e Parco delle Madonie, uno dei più grandi gruppi di acquisto pubblico-privato di energie rinnovabili, contribuendo così in maniera determinante a fare del territorio madonita un vero e proprio distretto bioenergetico attraverso un finanziamento del Ministero dell'Ambiente di circa un milione di euro."

Osserva l'appellante che le complessive iniziative finalizzate con finanziamenti pubblici, erogati anche sotto il controllo dell'amministrazione regionale, darebbero prova di un'efficiente gestione posta in essere dall'ente da lui presieduto.

Il complesso di tali circostanze, come si diceva, non specificamente contestate dall'amministrazione e, quindi utilizzabili ai fini della decisione da adottare, ai sensi del 2° comma dell'art. 64 del c.p.a., l'avrebbero dovuta indurre a valutare, quantomeno con prudenza e in maniera comparativa, le c.d. criticità che vengono attribuite all'appellante.

Venendo alle "criticità", il Collegio osserva che nella deliberazione di Giunta n. 88 si richiama la nota prot. 10071/2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente nella quale veniva rappresentato che *"in ordine alle criticità riscontrate nella gestione amministrativa dell'Ente Parco durante la presidenza del sig. Pizzuto, il commissario straordinario dell'Ente ha relazionato con apposita nota prot. 4044 del 14.11.2013 con cui sono state evidenziate numerose fatture e richieste di pagamento pervenute da parte di diverse aziende e professionisti all'Ente Parco a seguito di prestazioni di servizi commissionati direttamente dal Presidente p.t."*

Ad avviso del Collegio non è irrilevante sul piano di un giudizio d'imparzialità dell'operato del commissario straordinario la circostanza che tali "criticità" sono state accertate dal dott. Quirino, investito anche in via interinale delle funzioni di Presidente dell'Ente, nominato in seguito alla sospensione del Pizzuto, essendo stato espressamente previsto che sarebbe rimasto in questa carica fino a quando il presidente Pizzuto fosse rimasto sospeso o addirittura revocato.

È evidente che il commissario avrebbe avuto interesse a corroborare con le sue indagini il provvedimento di sospensione o l'annunziato provvedimento di revoca giacché, se la sospensione fosse cessata, egli sarebbe stato costretto a lasciare il posto provvisoriamente occupato.

Nel rispetto anche formale del principio di imparzialità l'Amministrazione avrebbe fatto bene a investire delle verifiche delle "criticità" un ispettore terzo e non lo stesso soggetto che, almeno potenzialmente, poteva avere interesse a mantenere, con le risultanze della sua indagine, il presidente Pizzuto nella condizione di sospensione.

In aggiunta ai rilievi appena fatti, ulteriori considerazioni fanno dubitare della correttezza delle valutazioni compiute dall'Amministrazione. Come già ricordato l'appellante è stato nominato alla carica di Presidente dell'Ente con D.P. n. 26.07.12. Ciò posto non risulta chiaro come possano farsi risalire all'appellante alcune delle asserite "criticità", che si collocano in un momento in cui il Pizzuto non era stato ancora nominato Presidente. Ciò vale, per esempio, per la fattura

dell'Associazione culturale teatro e storia, che reca la data del 14.09.2011 e anche per la vicenda della Micrifirm Galleria Notarbartolo, che vede il (presunto) intervento del Pizzuto non nella qualità di Presidente dell'Ente, ma di Commissario.

Venendo alle singole criticità gestionali, che il primo giudice ha valutato “sulla base delle relazioni a firma del commissario straordinario”, il Collegio osserva che già con la propria ordinanza cautelare n. 393 del 25.07.2014 tali “criticità” sono state ritenute “solo genericamente asserite e che –pur ove esistenti- non sembrerebbero comunque di entità e gravità tali da supportare adeguatamente l'impugnato provvedimento di revoca”.

Anche il primo giudice conviene che qualche criticità può essere definita non grave (pag. 13 della sentenza impugnata), mentre altra può essere considerata solo una lacuna gestionale.

Ciò malgrado, il Tribunale, dopo avere passato in rassegna le nove criticità imputate all'appellante e pur avendo riconosciuto che nessun danno economico è venuto all'Ente, ha ritenuto che si fosse spezzato “il carattere lato sensu fiduciario che deve costantemente legare un alto dirigente regionale agli organi espressivi dell'indirizzo politico” e che, comunque, sussisterebbe in capo all'amministrazione un potere “ampiamente discrezionale” per apprezzare la gravità dei fatti e ritenere venuto meno il rapporto fiduciario.

Il Collegio, coerentemente con quanto già ritenuto in sede cautelare, non può condividere tali valutazioni.

Come già si è osservato in precedenza l'Amministrazione, nell'apprezzare i fatti, avrebbe dovuto quantomeno bilanciarli con i risultati, prospettati come lusinghieri della gestione del Presidente Pizzuto. L'apprezzamento di un rapporto fiduciario, infatti, non può fondarsi unicamente su alcune “criticità” dalle quali comunque nessun danno è venuto all'Amministrazione, ma deve valutare complessivamente i risultati della gestione del soggetto già investito della guida di un ente, cosa che, nel caso specifico, non è stata assolutamente fatta.

Quanto poi ai singoli comportamenti “critici” attribuiti al presidente Pizzuto, considerati nel loro complesso e anche singolarmente, essi non appaiono dotati della gravità, che nei vari atti dell'amministrazione è solo apoditticamente affermata, per non dire poi che per alcuni di tali episodi le pretese fatte valere da terzi sono risultate infondate. Tanto vale per il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Associazione culturale teatro e storia per l'importo di E. 3.300,00 per il quale il giudice di pace di Polizzi Generosa ha accolto l'opposizione dell'Ente Parco. Per quel che attiene ai fatti collegati alla Microfirm Galleria Notarbartolo l'unica spesa a carico dell'Ente è stata di complessivi E. 300,00, mentre l'iniziativa dell'esposizione all'interno della stazione Notarbartolo di un piccolo desk portatile, contenente informazioni sul Parco delle Madonie e sui comuni che ne fanno parte, si dice abbia avuto un grande successo. Tale circostanza allegata dall'appellante non è stata contestata dall'Amministrazione.

Per quel che riguarda il consulente Mannara Francesco ha chiarito l'appellante che nessun impegno di spesa era necessario da parte dell'Ente e comunque l'incarico conferito al consulente è stato formalmente revocato.

Nel caso della “criticità” riferita all’Associazione Arte Senza Fine ha chiarito l’appellante che è esistita solo una corrispondenza preliminare, che ad avviso del Collegio ben rientra nel novero delle attività consentite al presidente, senza necessità di nessuna autorizzazione preventiva da parte di altri organi, che non ha avuto seguito “nel momento in cui l’ente finanziatore dell’iniziativa è divenuto l’Assessorato regionale al turismo in compartecipazione con servizi offerti dal Comune di Castelbuono”.

Per le criticità relative a Publimed, Poster e Fabbrica Creativa, le fatture emesse sono state seguite da note di credito, per cui non solo l’Ente non ha avuto nessun danno ma i fatti stessi restano indefiniti e comunque assorbiti dalla rinuncia.

Per quel che riguarda i rapporti dell’Ente con il Consorzio Produttori Madoniti culminati in un rinfresco offerto dall’Ente Parco, quale partecipante all’evento di caratura nazionale organizzato dall’Agenzia Agenda Ventuno Italia, dal Comune di Castelbuono e dall’Ente Parco presso l’eremo di Liccia a Castelbuono, trattandosi di pagamento che doveva avvenire attraverso l’ufficio economato, non era necessario alcun impegno di spesa preventivo. Comunque, anche in questo caso, il Consorzio Produttori Madoniti ha rinunciato a ogni pretesa emettendo nota di credito relativa a precedente fattura.

Dalle difese dell’appellante e dai fatti riportati, non contestati dall’amministrazione, ritiene il Collegio che non possa trarsi un giudizio di gravità dei medesimi, sia perché non si comprende bene quali procedure esattamente si sarebbero dovute adottare da parte dell’Ente Parco, essendo contrario al principio di buon andamento ritenere che ogni iniziativa del presidente dell’ente nei confronti di possibili fornitori di servizi dovesse essere preceduta da formali deliberazioni dell’organo collegiale di amministrazione, sia perché risulta chiaro che non si è mai trattato di iniziative estranee alle finalità dell’ente e la stessa difesa dell’amministrazione ha avuto cura di mettere in evidenza che le criticità collegate alla società Servizi Integrati attengono alla pubblicazione di un articolo sulla rivista *Bellitalia* del mese di agosto 2002 e di un altro articolo, pubblicato sulla rivista *Airone* del mese di settembre 2012.

A quanto osservato si può aggiungere che in ogni caso, nessun danno neppure d’immagine è venuto all’ente stesso, mentre, come più volte ha osservato il Collegio, la complessiva gestione del Presidente Pizzuto è risultata utile all’Ente, ha consentito che i bilanci del 2012 e del 2013 si chiudessero in attivo e lo ha reso autore di apprezzabili e moderne iniziative puntualmente elencate nell’atto di appello.

Di tutto ciò, come più volte si è detto, non vi è alcuna traccia nelle valutazioni dell’Amministrazione, che appunto perché, come riconosce la stessa sentenza impugnata si sono concentrate sulla permanenza o meno del rapporto fiduciario. Tale riscontro non poteva limitarsi all’esame di singoli fatti che presentavano aspetti di irregolarità formale, ma doveva portarsi sulla complessiva gestione dell’Ente, perché solo questa valutazione poteva consentire di giungere a definitive e convincenti conclusioni in merito alla permanenza o meno del rapporto fiduciario.

Del resto una valutazione parziale ed apodittica dei fatti, imputati ad un funzionario in precedenza ritenuto meritevole di espliciti apprezzamenti, non può essere giustificata, come sembra ritenere il Tribunale, dalla natura “*latamente discrezionale*” delle valutazioni amministrative in punto di nomina e revoca di un funzionario preposto all’amministrazione di un ente. Una volta che sia intervenuta la nomina a una carica pubblica, si consolida in capo al nominato una posizione soggettiva di vantaggio, che può essere revocata, ma a seguito di valutazioni ben più ampie e puntuali di quelle che presiedono alla nomina, proprio perché nel secondo caso si attribuisce un vantaggio mentre nel primo si elimina una posizione favorevole già attribuita con un provvedimento che, avendo a suo presupposto l’interruzione del rapporto fiduciario, deve complessivamente valutare l’operato del nominato e non fermarsi a singoli aspetti della sua azione, non caratterizzati da particolare gravità e comunque accertati da un commissario in evidente situazione di conflitto d’interessi.

In ossequio al fondamentale principio di imparzialità l’amministrazione doveva provvedere all’accertamento e alla valutazione dei fatti tramite la nomina di uno o più ispettori e non affidare l’accertamento a un funzionario che prendeva il posto del presidente Pizzuto e poteva continuare a occuparlo fino a quando fosse durata la sospensione e fino a quando, grazie ai suoi accertamenti, si sarebbe potuta pronunciare la revoca.

Le conclusioni cui giunge il Collegio non vengono indebolite dal richiamo che viene fatto nel decreto presidenziale di revoca all’ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Palermo dell’11.2.2014 con la quale vengono richiamati i fatti della missione in Canada e l’attuale appellante viene sospeso per la durata di due mesi senza che alla scadenza il provvedimento sia stato rinnovato.

Osserva il Collegio che tale ordinanza è richiamata espressamente solo nel decreto di revoca del Presidente della Regione, mentre non ve ne si fa cenno nella precedente deliberazione di Giunta n. 88, che ne rappresenta il presupposto.

Sulla scorta delle difese dell’appellante osserva il Collegio che il richiamo all’ordinanza interdittiva, come si è detto non confermata, non è accompagnato da nessuna valutazione dell’amministrazione e considerato quanto già si è detto in merito ai fatti della c.d. “missione in Canada” non può di certo da sola sorreggere il decreto di revoca tenuto anche conto che si tratta di un provvedimento giudiziale provvisorio, fondato su fatti che solo all’esito del procedimento penale potranno essere adeguatamente valutati.

Quanto infine, al dubbio che serpeggia in vari atti della vicenda ovvero che la nomina del Pizzuto fosse avvenuta in mancanza del titolo di laurea da parte del nominato (e quindi sussisterebbe una ragione in più per revocare la sua nomina), il Collegio si limita a osservare che nessuna norma che riguarda l’Ente Parco delle Madonie prevede la necessità che il soggetto che vada a ricoprire quella carica sia fornito del titolo di laurea. Anzi l’art. 9 bis della L.R. 98/1981 richiede per il conferimento dell’incarico di Presidente il possesso di “*titoli culturali o professionali adeguati*” per lo svolgimento dell’incarico, senza fare nessun riferimento al diploma di laurea.

Non è poi senza significato la circostanza che il titolo accademico, posseduto dall'appellante conseguito all'estero, sia stato ritenuto implicitamente corrispondente al titolo di laurea, come risulta dalla nota dell'Assessore regionale al territorio e all'ambiente che nel designare l'appellante alla carica di presidente, con nota 3925/gab del 2.8.11, ha riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, così come era stato acclarato in via istruttoria dalla competente segreteria tecnica dell'Assessore al T.A. con varie note del 9.9.2011 e del 17.10.2011.

Infine, nei vari atti dell'amministrazione depositati in giudizio il Presidente dell'Ente Parco viene individuato come dott. Angelo Pizzuto (nota del Dirigente Generale del Dipartimento territorio e ambiente del 23.7.2013 prot. 32411; nella stessa deliberazione 250 dell'11.7.2013 si ritiene di sospendere dalla carica "il dott. Pizzuto Angelo; nella nota dello stesso dirigente generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'11.7.2013 prot. 31361 l'appellante viene sempre individuato come dott. Angelo Pizzuto.)

Sulla scorta delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che il provvedimento di revoca sia da considerare illegittimo per difetto dell'istruttoria che lo ha preceduto e per difetto della conseguente motivazione, che non dà ragione della pretesa gravità dei fatti contestati e manca di compararli ai comportamenti virtuosi dell'appellante, come sopra richiamato.

Venendo all'esame della domanda risarcitoria sinteticamente riproposta nell'atto di appello e più ampiamente specificata nella memoria depositata il 30.9.2015, l'appellante fa valere il danno già denunciato in primo grado ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata percezione dell'indennità di carica sostenendo che non gli sono state erogate le mensilità relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2013, nonché di febbraio, marzo aprile maggio giugno e luglio 2014 nonché ancora quelle di marzo e aprile 2015 per un totale complessivo di E. 24.038,30. Chiede pertanto la condanna dell'amministrazione al pagamento della predetta somma "*oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma rivalutata*".

Sul piano del danno reddituale afferma il ricorrente di avere subito un fortissimo danno all'immagine considerato che dell'avvenuta sospensione dalla carica di presidente dell'Ente Parco "*il Presidente della Regione ha dato eco di particolare rilievo diffondendo la notizia sulle maggiori testate giornalistiche a livello regionale e nazionale*". Aggiunge ancora che "*a seguito degli attacchi mediatici il ricorrente stesso e i componenti della sua famiglia sono entrati in uno stato di sofferenza e depressione – attestati da certificati medici in atti – di cui si chiede il risarcimento*" mediante valutazione equitativa da parte del Consiglio".

A riguardo nulla ha dedotto l'amministrazione resistente, avendo negato in radice la spettanza di un qualunque risarcimento considerata la legittimità degli atti e in ogni caso l'assenza dell'elemento psicologico.

Ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento sia fondata nei termini di cui appresso.

Come si è indicato più sopra gli atti amministrativi contestati sono illegittimi e considerata la patente violazione delle norme che l'amministrazione era tenuta ad applicare, di facile interpretazione, deve ritenersi che essa versò in una condizione

di responsabilità che la mette nelle condizioni di dovere risarcire il danno prodotto.

Quanto al danno che si rapporta alla mancata percezione dell'indennità di carica, il Consiglio, considerato che il ricorrente quantifica il danno subito in E. 24.038,30, accoglie tale domanda riducendola del 5% in considerazione dell'aliud perceptum. L'amministrazione dovrà, dunque, risarcire, per tale voce, l'importo complessivo di E. 22.836,00.

Quanto agli altri danni di natura areddituale, considerato che la lesione lamentata dal ricorrente riguarda beni che hanno tutela costituzionale (l'immagine e la salute) e che l'appellante richiede che siano determinate mediante valutazione equitativa, il Consiglio ritiene che la somma da corrispondere a titolo di risarcimento possa essere determinata in ragione del 10% calcolato sulla complessiva somma dovuta per le retribuzioni non percepite.

L'importo determinato per tale voce risulta quindi di E. 2.283,00.

Sulle complessive somme così determinate dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.

Conclusivamente l'appello va accolto e di conseguenza vanno annullati gli atti della Regione impugnati in primo grado. Va corrisposto all'appellante il risarcimento come sopra determinato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e per l'effetto gli atti impugnati in primo grado, condanna l'amministrazione, a titolo di risarcimento del danno, a pagare al ricorrente la complessiva somma di E. 25.119,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del grado vengono poste a carico dell'amministrazione e quantificate in E. 3.000,00 (tremila), oltre spese generali di studio, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2015